

Allegato " A "

al n. 62.656

reg. n. 14.168

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI LOGICA E SUE  
APPLICAZIONI

ART.1

E' costituita in Firenze l'associazione denominata  
"Associazione Italiana di Logica e sue applicazioni  
(AILA).

ART.2

L'associazione non ha scopo di lucro.

ART.3

La sede é in Siena, presso il Dipartimento di  
Matematica dell'Università di Siena.

ART.4

L'associazione ha come scopo la diffusione dello  
studio e della conoscenza della logica in tutte le  
sue forme, l'avanzamento della ricerca e la  
promozione delle sue applicazioni. Essa si riconosce  
nelle finalità e negli obiettivi della Association  
for Symbolic Logic (ASL).

ART.5

Per la realizzazione delle proprie finalità,  
l'associazione , in proprio o a mezzo di adeguate  
strutture anche esterne, e compatibilmente con i  
mezzi a disposizione, promuove e cura  
l'organizzazione di congressi e scambi culturali,  
pubblica una rivista e un notiziario, libri  
scientifici, didattici e di divulgazione. Istituisce  
borse di studio, e premia e finanzia ricerche o  
tesi di laurea. Raccoglie e diffonde informazione  
scientifica , favorisce la collaborazione

scientifica e, piú in particolare, il contatto tra studiosi e potenziali utenti.

L'associazione coopera con altre associazioni nazionali o internazionali con scopi simili e svolge ogni altra attivit  che ritiene utile ed opportuna per il conseguimento delle proprie finalit .

#### ART.6

L'associazione potr  aderire ad organizzazioni nazionali o internazionali i cui fini siano coerenti con i propri.

Le proposte di adesione saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

#### ART.7

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'associazione pu  concedere il suo patrocinio alla costituzione di idonei enti, istituzioni e societ , anche operanti nel mondo del lavoro, subordinatamente all'approvazione dei loro statuti.

#### ART.8

Per l'esecuzione di particolari attivit  potranno essere affidati ad uno o pi  soci particolari incarichi a termine e, in generale, l'associazione potr  promuovere le pi  ampie forme di collaborazione con enti e studiosi, che riterr  utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### ART.9

Il patrimonio sociale   formato dalle quote associative il cui valore sar  determinato dal

